

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 16 del 06.05.2014

Oggetto: ricognizione delle partecipazioni societarie detenute da questo Ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 3 commi 27, 28 e 29 della Legge 24.12.2000 n. 244 (Finanziaria 2008), che dispongono:

- che, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 – Enti Locali compresi – non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

Visto che la medesima disciplina precisa che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 Aprile 2000 n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;

Visto il comma 28 della medesima norma, nel quale si stabilisce che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al citato comma 27, prevedendo peraltro la trasmissione della delibera in oggetto alla sezione competente della Corte dei Conti;

Rilevato inoltre che la suddetta normativa distingue pertanto fra società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale, per le quali sussiste il divieto di partecipazione con conseguente obbligo di dismissione e quelle che producono servizi di "interesse generale", per le quali è sempre ammessa la partecipazione, purché si muovano nell'ambito dei livelli di competenza dell'ente;

Considerato in particolare che il mantenimento di partecipazioni da parte degli enti locali presuppone la funzionalizzazione dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali giuridicamente qualificabili in termini di funzioni o di servizi pubblici (così come ribadito nell'importante principio dalla Corte dei Conti sezione Ispidionale per il Veneto, nel parere 5/2009);

Dato atto che il Comune, come costituzionalmente riconosciuto, è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

Visto il parere n. 48 del 25.06.2008 espresso dalla Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione Lombardia – nel quale è stabilito che "il risultato della necessaria attività ricognitiva deve condurre l'ente ad esprimersi caso per caso con una motivata delibera ad hoc, che verifichi le citate condizioni e adotti i provvedimenti conseguenti";

Accertato che da una ricognizione effettuata, le partecipazioni societarie detenute da questo ente sono:

Società partecipate	Quota	N° azioni	Valore della partecipazione
Cap Holding S.p.A.	0,11%		
A.S.M. Pavia S.p.A.	0,01115%	1000	€. 5.000,00

Considerato che:

- La Cap Holding S.p.A. ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività: l'assunzione e la gestione, in Italia ed all'estero di partecipazioni in qualsiasi forma in altre società ed enti sia pure consortili ed associativi, anche intervenendo alla loro costituzione; le società in qualsiasi forma partecipate dovranno avere per oggetto la gestione e l'erogazione di servizi pubblici locali – in primo luogo i servizi afferenti il ciclo integrato delle acque, oltre che per conto e nel territorio dei Comuni soci anche per conto e nel territorio di altri Comuni, loro Società o consorzi, di enti pubblici e di soggetti privati sia in Italia che all'estero;
- La società A.S.M. Pavia S.p.A. ha per oggetto sociale l'espletamento di servizi pubblici locali, come indicato nello Statuto quali esemplificativamente :
 1. L'organizzazione integrata della raccolta, trasporto e smaltimento di ogni tipo di rifiuto (solidi urbani e speciali di tutte le categorie).
 2. Gestione del ciclo integrato delle acque, abduzione, captazione, raccolta, distribuzione, collettamento, depurazione e trattamento acque di scarico, progettazione e costruzione di impianti, di opere, di reti.
 3. L'organizzazione di servizi energetici ed in particolare produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione e vendita del gas (nelle organizzative consentite dalla legge), produzione e distribuzione del calore.
 4. Acquisto, produzione, trasmissione distribuzione e vendita di energia elettrica comunque prodotta sia direttamente che da parte di terzi.
 5. La difesa coordinata ed integrata, in concorso con gli Enti competenti, contro tutte le forme di inquinamento.
 6. Progettazione, costruzione, gestione impianti e reti per la distribuzione del gas metano e di energia elettrica.
 7. Progettazione, costruzione e gestione di impianti di cogenerazione, teleriscaldamento, produzione e gestione calore e di elettricità.
 8.omissis.....

Rilevato, pertanto, che le suddette Società svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e promozione delle attività economiche del territorio mirate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;

Ritenuto quindi che sussistono i presupposti di cui al com. 27 dell'art. 3 della Legge 244/07 per il legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni societarie;

Visto l'art. 14 - comma 32 della Legge 122/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere favorevole di responsabilità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile;

Ravvisato che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali in materia di partecipazione dell'Ente Locale a società di capitali ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di dare atto che le società ed il consorzio specificato in premessa hanno per oggetto la produzione di servizi di interesse generale e non operano quindi in contrasto con le disposizioni previste dall'art. 3 comma 27 Legge Finanziaria per il 2008;
2. di autorizzare ai sensi del comma 28 dell'art. 3 della Legge 244/07 il mantenimento di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Valle Salimbene nelle società elencate in premessa;
3. di autorizzare, in quanto trattasi di società che svolgono attività di interesse generale e/o collegate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ed in particolare che hanno per oggetto finalità di pubblico interesse consistente nella resa di servizi e nella promozione e valorizzazione delle attività socio-economiche del territorio;
4. di rendere pubblica la presente delibera mediante pubblicazione sul sito web del Comune.